

Repubblica Italiana



COMUNE DI SPINAZZOLA

Provincia di Barletta - Andria Trani

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE ORIGINALE

n. **54** del **27-12-2023**

OGGETTO: IMU 2024: CONFERMA ALIQUOTE 2023.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **Dicembre** a partire dalle ore 10:00, nella sala delle adunanze, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione, in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta il SINDACO/PRESIDENTE MICHELE PATRUNO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

All'inizio della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, risultano:

N	Cognome e Nome	Presenze	N	Cognome e Nome	Presenze
1	PATRUNO MICHELE	Presente	8	PALUMBO ANTONIO	Presente
2	SILVESTRI VIGILANTE GIULIANA	Assente	9	SPADONE LUCIA	Assente
3	DE SARIO ANTONIO	Presente	10	LUDOVICO ANGELA	Assente
4	DI TRANI PASQUALE	Presente	11	SCELZI CARLO GIUSEPPE	Assente
5	GLIONNA BRUNA	Presente	12	DE MARINIS ANTONIO	Assente
6	RAMUNDO SEBASTIANO	Presente	13	DI NOIA PASQUALE	Assente
7	CARBONE VINCENZA	Presente			

PRESENTI: 7 - ASSENTI: 6

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MICHELA MENDUNI che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SINDACO/PRESIDENTE MICHELE PATRUNO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 10,00 il Sindaco, dopo l'appello nominale effettuato dal Segretario Comunale, constatata la presenza del numero legale, presenti 7, assenti 6 (Spadone, Silvestri Vigilante, Scelzi, Ludovico, De Marinis, Di Noia),

- a) **Premesso che** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";
- b) **preso atto**, pertanto, che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;
- c) **richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;
- d) **viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;
- e) **richiamato** l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;
- f) **visto** che la legge di bilancio per l'anno 2020 [legge n. 160 del 2019, all' art. 1, commi 756, 757 e 764] disciplina quanto segue:
 - **al comma 756** *"A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato";*
 - **al comma 757** *"In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote";*
 - **al comma 764** *"In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto";*
- g) **rilevato che** il decreto ministeriale previsto dall'art. 1 comma 756, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), è stato emanato in data 07/07/2023;
- h) **esaminato** il suddetto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono

diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

i) **tenuto conto che** in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;

j) **rilevato che**, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

k) **rilevato** inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

l) **considerato che** il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

m) **atteso che**, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

n) **rilevato che** la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

o) **rilevato che** l'art. 3, comma 5, del D.M. 7/7/2023 stabilisce che le aliquote stabilite dai comuni nel prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale". In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;

p) **visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

q) **visto** l'art. 151, comma 1, del D.lgs 267/2000 in base al quale gli enti locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ogni anno, riferito ad un arco temporale triennale e che per il triennio 2024 -2026 il termine di approvazione è il suddetto, non essendo intervenuta ad oggi alcuna proroga;

r) **atteso che**, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

s) **richiamata** pertanto la delibera di G.C. n. 160 del 15/11/2023 ad oggetto "IMU 2024: Proposta al Consiglio Comunale di conferma delle aliquote IMU 2023";

- t) **ritenuto** di confermare per il 2024, le aliquote deliberate per il 2023;
- u) **visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 21/07/2020;
- v) **visto** l'articolo 1, comma 751, della legge n. 160/2019, che dispone che per i cd. beni merce (come inquadrati dalla norma fiscale) si applica l'esenzione dall'IMU a far tempo dal 01/01/2022;
- w) **visto** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- x) **visto** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

con voti

Favorevoli: 7, su presenti 7, assenti 6 (Spadone, Silvestri Vigilante, Scelzi, Ludovico, De Marinis, Di Noia)

DELIBERA

1. **di dare atto che** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di confermare** per l'anno 2024 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), istituita dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 738 deliberate per il 2023, come riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A), elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";
3. **che** tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2024;
4. **di dare atto che** la presente deliberazione dopo l'approvazione sarà trasmessa entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale secondo il formato elettronico definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto, allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre 2024.

DELIBERA

con voti

Favorevoli: 7, su presenti 7, assenti 6 (Spadone, Silvestri Vigilante, Scelzi, Ludovico, De Marinis, Di Noia)

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MICHELE PATRUNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELA MENDUNI

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:

| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELA MENDUNI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Prospetto aliquote IMU - Comune di SPINAZZOLA

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

ID Prospetto 1385 riferito all'anno 2024
Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.4%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1.06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1.06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1.06%

Elenco esenzioni indicate dal comune

Immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019) al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio statutari

Immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore
Eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento:
Immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi.

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

Documento generato il 16/5/2024 alle 08:46:33